

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO
Servizio di Sanita' Animale

Mod. 18 BO

N. DI PROT. 3453/15/ASPRGVETMO DEL 22/09/2015

DISTRETTO DI MODICA

COMUNE DI SCICLI

ORDINANZA MUNICIPALE N. 190 DEL 23-09-2015

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la nota del Servizio Veterinario Distretto di Modica dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in Contrada Spinazza, tenere di Scicli, Cod. Az. 011 RG 090 si sono verificati casi di BRUCELLOSI OVI-CAPRINA negli animali di cui è proprietario/detentore il [REDACTED] nato a Scicli [REDACTED] residente a Scicli i [REDACTED]

[REDACTED]
Visto il Rapporto di Prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 4396 del 15/09/2015 ;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il D.A. n° 2090 del 6.11.2013 - Misure straordinarie in materia di tubercolosi, Leucosi e brucellosi bovina e ovicaprina;

Visto il Decreto n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovicaprina;

Vista l'Ordinanza del ministero della salute del 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica.

Visti i DD-AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 0025 del 12/01/07 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica degli ovicaprini facenti parte degli allevamenti infetti

Visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina

Visto il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Visto il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale

Visto il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78 ;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicaprini

Ritenuto che, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente riconrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio

ORDINA

[REDACTED] generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dai Veterinari
Dirigenti di questa ASP, di adempiere e rispettare quanto segue :

- 1) gli ovicaprini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 bis relativo alla prova del 10/09/2015, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) gli ovicaprini infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti gli ovicaprini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:
 - a. la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
 - b. il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.
- 4) la distruzione dei feti e degli invogli fetal nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzi;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1069/09;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interramento previa aspersione con un prodotto disinsettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticolture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) la separazione del latte degli ovini e caprini infetti da quello dei soggetti sani dell'allevamento e la utilizzazione di tale latte nello stesso allevamento esclusivamente per l'alimentazione animale previo adeguato trattamento termico;
- 11) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni; b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi; c) sia utilizzato per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario;
- 12) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 13) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data 16/09/2014, è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il [REDACTED] come dalle istruzioni scritte, impartite in data 16/09/2015 dal Servizio Veterinario, in base all'art. 9 del D.P.R. 320/54.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove a distanza 21 - 42 giorni;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 gg dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL VETERINARIO DIRIGENTE

